



I sottoscritti

Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 06/08/1954, C.F. MNNGNN54M06H901M, Direttore Generale dell'Istituto per lo Studio la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), nominato con DPGR n. 177 del 16 dicembre 2016, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, Via Cosimo il Vecchio, 2, Firenze;

e

Sig./Dott., (inserire qualifica, struttura, incarico se riveste qualifica dirigenziale), di seguito denominato “dipendente”;

congiuntamente indicati come “parti”

VISTO il Regolamento per l'applicazione del lavoro agile approvato con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, con il quale è stato disciplinato, in attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3/17, il lavoro agile per il personale dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO);

VISTA la richiesta di adesione al lavoro agile presentata da ... , in data ... , che si allega al presente accordo formandone parte integrante (allegato 1);

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente accordo le parti definiscono le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa in modalità agile;
2. A tal fine, il/la sig./sig.ra o dott./dott.ssa ... è ammesso/a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini e alle condizioni indicate nel presente atto, nonché in conformità alle prescrizioni stabilite nel Regolamento richiamato in premessa;

Art. 2

Oggetto e contenuti della prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa in modalità agile ha ad oggetto il seguente processo/settore di attività: ... (fornire un'indicazione dettagliata delle attività e dei procedimenti che s'intende svolgere in modalità agile);
2. Le modalità di svolgimento della prestazione ed il carico di lavoro previsto sono: ... ;
3. Nelle giornate di attività in lavoro agile, il dipendente deve attenersi alle seguenti prescrizioni: ... (indicare gli obblighi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile);
4. La verifica circa il completamento delle attività assegnate è effettuata dal Direttore/Responsabile della struttura organizzativa di assegnazione del dipendente (di seguito denominato “responsabile”), con le seguenti modalità: ... (indicare le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro);



**Art. 3
Durata**

1. Il presente contratto ha durata di ... mesi (massimo fino ad un anno) a decorrere dal ;

**Art. 4
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa**

1. Il dipendente può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per n. ... giorni alla settimana (massimo 2 giorni), non frazionabili ad ore. Le giornate in lavoro agile sono programmate in accordo con il responsabile con un preavviso di almeno giorni;
2. Il dipendente deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la reperibilità per n. ... ore (almeno 3), nelle seguenti fasce orarie: ... (disposizione riservata al personale con qualifica non dirigenziale);
3. Il dipendente garantisce nei giorni di presenza presso la sede di assegnazione aziendale n. ore (almeno 4 ore) di servizio continuativo;
4. Le ore di servizio presso la sede di assegnazione in lavoro agile devono essere rendicontate mensilmente e presentate, per la necessaria certificazione, al responsabile entro il 30 del mese;
5. Il dipendente sceglie discrezionalmente il luogo in cui espletare l'attività lavorativa, comunicandolo all'Istituto con indicazione completa di indirizzo e località. Il luogo prescelto deve essere rispondente ai criteri di idoneità, sicurezza e riservatezza. Sono esclusi i luoghi pubblici o aperti al pubblico;
6. Il responsabile si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento, per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio;
7. Non è ammessa la fruizione, senza soluzione di continuità, di giornate di lavoro agile e assenze per congedi o permessi. Tra il periodo di lavoro agile ed eventuali assenze per congedi o permessi deve intercorrere almeno un giorno di servizio presso la sede di lavoro. Le giornate di lavoro agile possono essere fruite, previo accordo tra le parti, anche immediatamente prima o immediatamente dopo i giorni festivi e non lavorativi;
8. Fatte salve le fasce di reperibilità di cui al comma 2, al dipendente è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche;
9. Il dipendente è tenuto al rispetto dei riposi giornalieri e settimanali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;
10. In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, coincidenti con il giorno/periodo in lavoro agile, il dipendente è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o di richiesta previsti dalla normativa applicabile;
11. La giornata di lavoro agile non fruita non dà luogo al diritto di recupero;

**Art. 5
Strumenti del lavoro agile**

1. Il dipendente svolge l'attività lavorativa in modalità agile avvalendosi esclusivamente della strumentazione fornita dall'Istituto, composta da un Pc portatile (o analogo strumento tecnologico) dotato di tutte le componenti software e hardware necessarie;



2. Il dipendente il lavoratore deve dotarsi di una connessione internet che consenta l'ordinato e continuativo svolgimento della prestazione per tutto l'orario di lavoro e tale da risultare conforme con le vigenti normative in materia di privacy e trattamento dei dati personali;
3. L'Istituto garantisce le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro;
4. Il dipendente è responsabile delle dotazioni aziendali assegnate, che devono essere utilizzate in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e, ove richiesto, le deve restituire nelle medesime condizioni riscontrate al momento della consegna;
5. In caso di problemi tecnici della dotazione assegnata, il lavoratore deve prontamente avvisare il responsabile ed attivare la richiesta di assistenza secondo i normali canali aziendali previsti. Nell'eventualità di problemi tecnici della dotazione in uso, è facoltà del responsabile chiedere al lavoratore la presenza in ufficio per la residua parte della giornata lavorativa;
6. Le spese riguardanti i consumi elettrici, nonché il costo della connessione dati sono a carico del dipendente;

Art. 6

Trattamento giuridico ed economico

1. Il dipendente che si avvale del lavoro agile non può subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4;
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio;
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni d'orario;
4. Nelle giornate di attività in lavoro agile il dipendente non ha diritto ad usufruire del servizio mensa o all'erogazione del buono pasto;
5. Qualora il dipendente acceda alla giornata di LA senza rispettare le procedure in essere e le regole di cui al regolamento richiamato in premessa, o non rientri in ufficio nei casi previsti dal presente accordo, l'assenza sarà considerata ingiustificata con perdita automatica del trattamento economico, ferma restando la valutazione del comportamento;

Art. 7

Obblighi afferenti alla riservatezza e alla sicurezza dei dati

1. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Europeo 2016/679. Il dipendente è, altresì, personalmente responsabile della sicurezza dei dati trattati, anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un'adeguata postazione di lavoro;
2. La violazione degli obblighi di riservatezza e di confidenzialità è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, ferme restando le altre ipotesi di responsabilità;



Art. 8

Sicurezza sul lavoro

1. L'Istituto garantisce la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro;
2. A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo viene consegnata al dipendente un'informativa con l'indicazione delle prescrizioni concernenti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, alle quali il dipendente deve attenersi nella scelta del luogo in cui espletare l'attività lavorativa;
3. Il dipendente collabora con l'Istituto per garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro;
4. L'Istituto non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell'informativa;
5. Il dipendente deve garantire la partecipazione al modulo formativo su salute e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed a tutti gli eventi formativi organizzati dalla Struttura di appartenenza o previsti dal Piano di formazione annuale;

Art. 9

Recesso

1. Le parti possono, con un preavviso non inferiore a 30 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza;
2. Il responsabile può recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso, laddove l'efficienza e l'efficacia delle attività non sia rispondente ai parametri stabiliti;

Art. 10

Monitoraggio

1. Il responsabile monitora sul corretto svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, comma 5 e vigila sul rispetto, da parte del dipendente, delle disposizioni del presente accordo;

Art. 11

Regole generali di condotta

1. Il dipendente che presta attività lavorativa in modalità agile rispetta le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento di ISPRO e del Regolamento dei procedimenti disciplinari dell'Istituto;

Art. 12

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

1. Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa ... autorizza l'Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi D. Lgs. n.196/2003 e del GDPR n. 2016/679/UE (Regolamento europeo sulla protezione dati), per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo;



Art. 13 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione del lavoro agile richiamato in premessa ed alla normativa vigente;

(Luogo e data),

Il Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni

Il Dipendente



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**“FORMAT” DI CONTRATTO
INDIVIDUALE INTEGRATIVO DI
LAVORO AGILE**



Elenco degli Allegati

ALLEGATO 1

RICHIESTA DI ADESIONE AL LAVORO AGILE

Pag.